

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15 - Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414

Napoli, 10 novembre 2003

Circolare informativa n° 18/2003

A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Oggetto: **Assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità**

Con la presente circolare, e considerata la attuale rilevanza della materia, si è ritenuto opportuno offrire un panorama espositivo riferito alle agevolazioni contributive derivanti dalla assunzione a tempo determinato o a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità proprio in virtù delle ormai limitate possibilità agevolative che lo scenario contributivo attuale offre ai datori di lavoro.

Parliamo di fattispecie già presenti da anni e che abbiamo ritenuto opportuno rivisitare.

La legge n. 223/1991 art.8 comma 2 e 4, ha previsto un sistema articolato di agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, introdotte dalla stessa legge.

In base alle disposizioni attuali possono iscriversi nelle liste di mobilità:

- i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto da aziende che, ammesse al trattamento di integrazione salariale straordinario, abbiano ritenuto di non poter garantire il reimpiego ai predetti lavoratori;
- i lavoratori licenziati per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 della legge 223/1991 da parte di imprese non edili;
- i lavoratori nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione, cessazione del lavoro, anche da parte di aziende che occupano fino a 15 dipendenti ed **entro il prossimo 31 dicembre 2003.**

Agevolazioni

Le agevolazioni contributive, previste per questo tipo di assunzione, sono diverse a seconda del tipo di contratto stipulato:

- ❑ **Contratto a tempo determinato**

In caso di assunzione con contratto a tempo determinato, per il quale non si applicano le disposizioni specifiche relative al contratto a termine di cui al decreto legislativo n.368/2001 e

per un periodo non superiore a dodici mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari a quella dovuta per gli apprendisti di aziende non artigiane (marca settimanale di circa €2,65). L'agevolazione spetta sia che il rapporto sia a tempo parziale che a tempo pieno. Un nuovo contratto a tempo determinato con il medesimo lavoratore non darà diritto ad analoga agevolazione contributiva.

❑ *Trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato*

In caso di trasformazione del rapporto, che secondo l'INPS, deve avvenire nel corso dello svolgimento del contratto e non alla sua scadenza, il datore di lavoro può usufruire di:

- contribuzione a suo carico pari a quella dovuta per gli apprendisti di aziende non artigiane (marca settimanale), per dodici mesi dalla data di trasformazione, anche se il contratto è a tempo parziale;
- se l'assunzione è avvenuta senza che il datore di lavoro vi fosse obbligato in virtù dell'obbligo di precedenza stabilito dallo stesso articolo 8 della legge n. 223/1991, in quanto ex dipendente ed è a tempo pieno, l'INPS corrisponderà all'azienda un contributo pari al 50 per cento dell'indennità di mobilità ancora spettante al lavoratore fino ad un massimo di:
 - 12 mesi, se il lavoratore ha una età non superiore a 50 anni;
 - 24 mesi, se il lavoratore ha più di 50 anni di età;
 - 36 mesi, se il lavoratore ha più di 50 anni e risiede nelle aree del Mezzogiorno o nelle circoscrizioni ad alto tasso di disoccupazione. In questo caso anche l'azienda deve operare nelle stesse aree.

Assunzione a tempo indeterminato

In questo caso il datore di lavoro potrà usufruire contestualmente sia della riduzione dei contributi, sia del 50 per cento della indennità di mobilità, se spettante e precisamente avrà diritto a:

- ❑ **contribuzione a carico del datore di lavoro in misura pari a quella dovuta per gli apprendisti di aziende non artigiane (marca settimanale), per 18 mesi, anche se il contratto è a tempo parziale;**
- ❑ **sempre che l'assunzione sia avvenuta non perché a seguito dell'obbligo di precedenza, dovuto nei confronti di un ex dipendente e sempre che il contratto sia a tempo pieno, il datore di lavoro ha diritto ad un contributo da parte dell'INPS pari al 50 per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al dipendente, fino ad un massimo di:**
 - 12 mesi se il lavoratore ha una età non superiore a 50 anni;
 - 24 mesi se il lavoratore ha una età superiore a 50 anni;
 - 36 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni e risiede nel Mezzogiorno o nelle circoscrizioni ad alto tasso di disoccupazione. In questo caso anche l'azienda deve operare nelle stesse aree.

Altre condizioni

Le agevolazioni suddette non spettano se i lavoratori assunti siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da un'impresa, che al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ha assunto o che risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Nei casi in cui i rapporti di lavoro si svolgano, senza soluzione di continuità ed alle dipendenze di imprese che, seppure distinte quanto alla forma, di fatto rappresentano l'una la trasformazione o la derivazione di quella che ha collocato in mobilità i lavoratori, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le agevolazioni contributive spettano se:

- 1. i lavoratori posti in mobilità sono stati licenziati dall'impresa a seguito di operazioni societarie;**
- 2. nel contesto delle predette operazioni è intervenuto, tra le parti interessate, specifico accordo sindacale, finalizzato a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali;**
- 3. il datore di lavoro subentrante ha garantito la continuità delle attività produttive dell'impresa almeno per ulteriori dodici mesi, oltre la durata prevista dalla legge per la fruizione dei benefici contributivi in questione, a decorrere dalla data di assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità.**

Le procedure

E' evidente che lo scrivente Studio avrà cura di verificare, mediante la documentazione trasmessa, l'eventuale sussistenza del beneficio attivando, di converso, tutte le procedure necessarie per le finalità agevolative.

Premio INAIL

Il premio assicurativo, diversamente da quanto espresso per l'INPS, andrà interamente versato con le normali modalità.

Sebbene con la consueta sinteticità, ci auguriamo che l'approfondimento trattato sia ritenuto sufficientemente esaustivo in ordine alle possibilità agevolative quivi esplicate.

Con i più cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso